

N. 02754/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01902/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1902 del 2014, proposto da:

Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Isetta Barsanti Mauceri, Francesco Americo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia;

per l'annullamento

della nota del MIUR prot. n. 13219/2013 del 6 dicembre 2013 recante "Personale docente inquadrato nei contingenti ad esaurimento c999 e c555 - attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 15 del d.l. 12/9/2013 n. 104, conv. in l. n. 128/13, nonché schema del decreto interministeriale emesso in pari data, nonché di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti ancorché incogniti e non comunicati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario acquisire dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una compiuta relazione sull'argomento che illustri l'antefatto della trasformazione del rapporto di

lavoro dei docenti teorico pratici appartenenti alle classi di materia C999 e C555 in personale ATA, assegnando per il predetto incombente il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Ritenuto di rinviare la cautelare alla camera di consiglio del 22 maggio 2014 fino alla quale sospende ad tempus il provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato ordina al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca di depositare in giudizio la compiuta relazione in motivazione indicata entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

Rinvia l'esame della cautelare alla camera di consiglio del 22 maggio 2014 fino alla quale sospende ad tempus il provvedimento impugnato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)